Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 4 settembre 1975, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di Angela Maria Loretta IMBURGIA, il 20 febbraio 1974 in Savigliano (Cuneo). — Nonostante la non più giovane età si gettava, senza esitazione, nelle acque di un torrente in piena per soccorrere due nipotini che stavano per essere travolti dalla corrente. Afferrato uno dei piccoli riusciva a portarlo, salvo, a riva: immediatamente dopo, con generosa abnegazione si tuffava nuovamente in aiuto dell'altro, ma, stremata dallo sforzo, scompariva tra i vortici, sacrificando la vita ai più nobili sentimenti di affetto e di perseverante altruismo.

Alla memoria di Lucio COSENTINO, il 23 luglio 1974 in Albaredo d'Adige (Verona). — Benchè poco esperto nel nuoto, si esponeva coscientemente a manifesto pericolo slanciandosi nelle impetuose acque di un fiume per portare soccorso a due ragazze in procinto di annegare. Raggiuntane una riusciva a sospingerla verso la riva, dove altro generoso la traeva in salvo. Si dirigeva, quindi, verso l'altra, ma, sopraffatto dallo sforzo, veniva inghiottito dai flutti. Fulgido esempio di eccezionale ardimento e di nobile altruismo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di Giuseppe SCOGNAMIGLIO, il 6 maggio 1973 in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). — Pur consapevole del gravissimo rischio cui si esponeva, si calava, senza esitazione, in una cisterna nel disperato tentativo di soccorrere due suoi figli giacenti esanimi sul fondo a causa di venefiche esalazioni. Colpito a sua volta dai gas, si accasciava senza vita unendo il proprio destino a quello dei figlioli. Esempio mirabile di dedizione paterna spinta fino al supremo sacrificio.

VEDOVELLI Alessandro, l'11 dicembre 1973 in Valpantena (Verona). — Scientemente si esponeva a grave, manifesto pericolo non esitando ad affrontare un malvivente armato che aveva appena tentato, insieme ad un complice, di compiere una rapina in un ufficio postale. Minacciato con una pistola fingeva di arrendersi, ma, d'improvviso, si lanciava coraggiosamente sul bandito, riuscendo, dopo una violenta colluttazione e con l'aiuto di altri volenterosi, a disarmarlo e a consegnarlo alle forze dell'ordine. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e non comune ardimento.

DELFINO Francesco, capitano dei carabinieri, novembre 1973-luglio 1974 in Brescia. — Nel periodo novembre 1973-luglio 1974 espriva, con perizia, abnegazione e non comune spirito di sacrificio, delicate, complesse e lunghe indagini che portavano alla scoperta e al tempestivo annientamento di una vasta e ben articolata organizzazione eversiva a carattere paramilitare, esponendo più volte la propria vita. Esempio mirabile di eccezionale ardimento, sprezzo del pericolo e incondizionata dedizione al dovere.

MENEGHETTI Roberto, il 20 febbraio 1974 in Savigliano (Cuneo). — Coscientemente si esponeva a grave e manifesto pericolo slanciandosi, senza esitazione, in un torrente in piena per soccorrere un bambino in procinto di annegare. Dopo una strenua lotta contro la forte corrente, traeva in salvo il piccolo, rianimandolo con la respirazione artificiale. Pur provato dalla fatica, si rituffava nelle infide acque per collaborare con altro animoso a riportare a riva il corpo, ormai esanime, della nonna del bimbo gettatasi in precedenza in aiuto del nipotino. Esempio mirabile di non comune ardimento e generoso altruismo.

LETIZI Icilio, il 17 luglio 1974 in Fano (Pesaro). — Benchè invalido, si slanciava coraggiosamente contro un malvivente armato, penetrato in una banca insieme a due complici per compiervi una rapina. Ferito al volto col calcio della pistola e pur fatto segno a colpi d'arma da fuoco, riusciva a portarsi all'esterno per invocare aiuto, costringendo così i malfattori a desistere dalla criminosa azione e a darsi alla fuga a bordo di un'autovettura: non esitava, quindi, a porsi al loro inseguimento, colpendo il conducente con una sassata. Fulgido esempio di grande sprezzo del pericolo e di elevate virtù civiche.

MIOLLA Giuseppe, il 27 luglio 1974 in Milano. — Avvedutosi che in un negozio di preziosi si stava perpetrando una rapina, non esitava, dopo aver avvertito la polizia, a tornare nell'oreficeria munito di una sbarra di ferro per dar man forte al proprietario che lottava con uno dei malviventi. Sotto la minaccia delle armi era costretto a desistere dal coraggioso intento, fin quando, datosi il bandito alla fuga, si poneva al suo inseguimento, riuscendo a colpirne ripetutamente l'autovettura: il protrarsi dell'azione favoriva il positivo intervento della polizia. Esempio mirabile di alto senso civico e sprezzo del pericolo.

ZUCCALI Antonio, il 17 settembre 1974 in San Pellegrino Terme (Bergamo). — Scorto un bambino in procinto di annegare, non esitava, con pronta determinazione ed assoluto sprezzo del pericolo, a tuffarsi nelle gelide e vorticose acque di un fiume, riuscendo, dopo una strenua lotta contro la furia della corrente, a portarlo in salvo a riva. Fulgido esempio di rare virtù civiche e di generoso altruismo.

Alla memoria di Tosello RICCI, il 23 ottobre 1974 in Monteriggioni (Siena). — Sopraggiunto nel luogo ove si era verificato un grave incidente stradale, si prodigava altruisticamente, insieme ad altro generoso, nelle operazioni di soccorso ai feriti. Portatosi sull'opposta carreggiata nel nobile intento di segnalare il pericolo agli automobilisti in transito, veniva improvvisamente travolto da una vettura in corsa, immolando la propria vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di Franco LUCARONI, il 23 ottobre 1974 in Monteriggioni (Siena). — Sopraggiunto nel luogo ove si era verificato un grave incidente stradale, si prodigava altruisticamente, insieme ad altro generoso, nelle operazioni di soccorso ai feriti. Mentre era intento nella nobile impresa, veniva improvvisamente travolto da una vettura in corsa, immolando la propria vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

IACOBER Fritz, il 6 gennaio 1975 in Porlezza (Como). — Scorta, nottetempo, una vettura precipitare in un lago, bloccava il proprio automezzo e senz'alcuna esitazione si prodigava nelle operazioni di soccorso. Legato ad una corda si calava, lungo una parete rocciosa, nelle gelide acque e, dopo strenui sforzi, riusciva a raggiungere una donna che, immersa nel lago, con una mano si reggeva disperatamente a degli arbusti e con l'altra teneva in braccio un bambino. Assicurati i malcapitati alla corda, li faceva trarre in salvo uno alla volta, sottraendoli così a sicura morte. Mirabile esempio di generoso ardimento e di perseverante umana solidarietà.

MORELLO Donato, maresciallo dei carabinieri, il 14 febbraio 1975 in Valenzano (Bari). — Informato che in una vicina banca si stava consumando una rapina, si portava, da solo, sul posto e con fermezza e decisione affrontava i banditi appena usciti dai locali. Pur ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco esplosi dai delinquenti in fuga, si lanciava prontamente al loro inseguimento con l'auto di un volenteroso, nè desisteva dal tallonare i malviventi che, costretti ad abbandonare il mezzo, si erano allontanati a piedi. Raggiuntone uno, riusciva, benchè minacciato con un coltello, ad immobilizzarlo dopo violenta colluttazione. L'arresto di questi consentiva di assicurare alla giustizia anche gli altri complici. Mirabile esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

Alla memoria di Ciro SCOGNAMIGLIO, il 6 maggio 1973 in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). — Con pronta determinazione si calava in una cisterna per soccorrere il proprio fratello colpito sul fondo da malore a causa di venefiche esalazioni. Investito anch'egli dai gas si accasciava esanime, immolando la giovane vita ai più alti ideali di amore fraterno.

BONAZZO Renzo, il 23 luglio 1974 in Albaredo d'Adige (Verona). — Nonostante l'ingessatura ad un braccio, generosamente collaborava, dalla riva, con altro animoso a trarre in salvo una ragazza sul punto di annegare nelle impetuose acque di un fiume.

CAMOZZI Giorgio, il 27 luglio 1974, in Milano. — Coraggiosamente affrontava tre rapinatori armati penetrati nella propria oreficeria, ingaggiando con uno di loro una violenta colluttazione. Benchè raggiunto da colpi di pistola, si poneva all'inseguimento di uno dei malviventi, ritardandone la fuga e agevolando così il positivo intervento della polizia.

SCITORRI Briccio, il 23 agosto 1974 in Monselice (Padova). — Coraggiosamente si tuffava, vestito, nelle acque di un canale in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

MESSINA Calogero, il 12 settembre 1974 in Pettenasco (Novara). — Con pronta determinazione, si slanciava, munito di una robusta corda, nelle acque di un lago dov'era precipitata una autovettura con cinque persone a bordo. Dopo notevoli sforzi, riusciva a legare il veicolo, ormai semisommerso, permettendo così ad altri volenterosi di trarlo a riva e di estrarne incolumi gli occupanti.

TIMO Domenico, appuntato dei carabinieri, il 5 dicembre 1974 in Cirò Marina (Catanzaro). — Appreso che in una abitazione si era sviluppato un violento incendio, pur libero dal servizio, prontamente, si portava sul luogo e, incurante del rischio, si addentrava nei locali in fiamme. Con notevoli difficoltà riusciva a trasportare all'esterno una bombola di gas già surriscaldata, evitando così più tragiche conseguenze.

MARIANO Matteo, brigadiere dei carabinieri, il 18 dicembre 1974 in Catignano (Pescara). — In occasione di un incendio sviluppatosi nella centrale termica della pretura durante una affollata udienza si prodigava, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, nell'opera di spegnimento, non esitando — nonostante il fumo e l'aria irrespirabile — ad introdursi da solo nel locale in fiamme onde aggredire più da vicino il fuoco. Il tempestivo coraggioso intervento scongiurava tragiche conseguenze.

MECOLI Nicolino, carabiniere, il 29 giugno 1974 in Austis (Nuoro). — Sprezzante del rischio, si introduceva, senza indugio, in un appartamento in fiamme, riuscendo tra notevoli difficoltà a trarre in salvo una donna ed una ragazza. Trascinava, quindi, all'aperto una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

CRISCUOLO Angelo, vice brigadiere dei carabinieri e SIRIGNANO Giovanni, carabiniere, il 9 luglio 1974 in Spezzano della Sila (Cosenza). — Avvertito nottetempo di un incendio sviluppatosi in un immobile abitato da numerose famiglie, prontamente si portava sul posto e, incurante del rischio, penetrava nei locali in fiamme, adoprandosi, con l'aiuto di un commilitone, a porre in salvo donne e bambini in preda al panico. Partecipava, quindi, alle operazioni di spegnimento.

COZZOLA Francesco, carabiniere, il 9 luglio 1974 in Spezzano della Sila (Cosenza). — Avvertito nottetempo di un incendio sviluppatosi in un immobile abitato da numerose famiglie, prontamente si portava sul posto e, incurante del pericolo, si addentrava nei locali in fiamme, riuscendo a trasportare all'aperto undici contenitori di gas liquido e ad evitare così più gravi conseguenze. Partecipava, quindi, alle operazioni di spegnimento.

ROMANO Matteo, brigadiere dei carabinieri, CRUDU Luigi, appuntato dei carabinieri e SERRA Salvatore, appuntato dei carabinieri, il 14 agosto 1974 in Trinità d'Agultu (Sassari). — Penetrato, assieme a due commilitoni, in un appartamento in preda al fuoco, riusciva, incurante del pericolo, a trascinare all'aperto, dopo avere spento con mezzi di fortuna le fiamme che l'avviluppavano, una bombola di gas già surriscaldata, evitando così più gravi e tragiche conseguenze. Si adoprava, quindi, nella totale estinzione dell'incendio.

DE VINCENZO Rocco, sergente maggiore dell'Aeronautica militare, il 14 febbraio 1975 in Valenzano (Bari). — Con alto senso civico e sprezzo del rischio, si poneva, insieme ad un sottufficiale dei carabinieri, all'inseguimento, prima con la propria autovettura e quindi a piedi, di alcuni malviventi armati, in fuga dopo aver perpetrato una rapina. Raggiuntone uno, benchè minacciato con un coltello, collaborava validamente alla sua cattura.

(11850)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1170.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Rimini.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rimini (Forlì), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Rimini, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1171.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Savigliano.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Savigliano (Cuneo), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1172.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Savona.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Savona, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Boselli » di Savona, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1173.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Venafro.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Venafro (Isernia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1174.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Aversa.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Aversa (Caserta), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « A. Gallo » di Aversa, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1175.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Cadoneghe.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cadoneghe (Padova), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1176.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Cesena.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cesena (Forlì), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « R. Serra » di Cesena, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1177.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Cremona.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cremona, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « E. Beltrami » di Cremona, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1178.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Roma.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Bravetta, a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1179.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Sondrio.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Sondrio, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « A. De Simoni » di Sondrio, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1180.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Terni.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Terni, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la nuova tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « F. Cesi » di Terni, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1976, n. **736.**

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a prelevare la somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 121 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, il quale articolo dispone che gli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie in materia di servizi telefonici, valutati in lire 500 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976 e che alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento della somma corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste della ripetuta Azienda;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800 milioni depositate in conto corrente presso la tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la tesoreria centrale, la somma di L. 500.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1976, all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 40 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. 571. — Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste L. 500.000.000

Spesa:

Cap. 258 (*di nuova istituzione*). — Rimborso alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni degli oneri derivanti dalle temporanee agevolazioni tariffarie alle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 . . L. 500.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **737**.

Annullamento parziale del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 877, concernente trasferimento di tre posti di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 877, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1966, Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 1, con cui è stata disposta la modificazione organica dei posti di assistente ordinario della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste;

Vista la nota del rettore dell'Università di Trieste dell'8 marzo 1976, n. 8640, e l'estratto del verbale del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 22 marzo 1976, da cui si evince che due dei trasferimenti disposti si erano basati su presupposti erronei;

Ritenuto di poter disporre esclusivamente la modificazione alla ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La modifica alla ripartizione organica dei posti di assistente della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976, Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 1, e relativa ai posti delle cattedre di letteratura greca (decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 24) e storia romana (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) è dichiarata nulla.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **738**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente il 15 dicembre 1975 e 4 marzo 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di genetica medica della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nell'adunanza del 15 dicembre 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1933 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Giuseppina Torrioli Riggio e che dal suddetto consiglio di facoltà si rileva che l'interessata ha dato il proprio consenso al trasferimento presso la cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense I della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito alla cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense I della stessa facoltà ed Università.

La dott.ssa Giuseppina Torrioli Riggio, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di medicina criminologica e psichiatria I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 9

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici ed altri enti pubblici da comandare presso la regione Campania per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Campania;

Visto il successivo decreto interministeriale 14 luglio 1975, con il quale si è provveduto a rideterminare il suddetto contingente;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Campania per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei

compiti connessi con l'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive 155 unità, è elevato a complessive 236 unità, così ripartite:

quarantacinque sanitari;

quarantanove elementi direttivi amministrativi;

sessantacinque elementi di concetto, di cui non più di cinque unità parasanitarie;

cinquantanove elementi esecutivi, di cui non più di cinque unità parasanitarie;

diciotto elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Campania per l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(11987)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 49.960.000.000, ai sensi della legge 4 agosto 1975, n. 394, recante ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 394, recante ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti a medio e lungo termine oppure con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di speciali certificati di credito, negli anni 1975 e 1976;

Visto il proprio decreto n. 300639/66-S, in data 12 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 5, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della menzionata legge n. 394 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 49.960.000.000, all'interesse annuo del 10% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 300639/66-S, in data 12 febbraio 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 8743 del 27 febbraio 1976, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 48.003.233.333, versato al capo X, cap. 5005, dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 300639/66-S, del 12 febbraio 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 4 agosto 1975, n. 394, recante ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a. » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 7.494.000 (settemilioniquattrocentonovantaquattromila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 3.747.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 148

(11915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, in Acquapendente, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1976, registrato dalla Corte dei conti, addì 20 settembre 1976, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 342, il Consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo), è stato autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo complessivo di L. 7.000.000, da destinare alla piantagione di un vigneto specializzato a scopo sperimentale.

(11755)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Vetan, in St. Pierre

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1976, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 341, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Vetan, con sede nel comune di St. Pierre (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:

David Remo.

Vice presidente:

Sapinet Edoardo.

Membri:

Sapinet Livio;
Lale Murix Mario;
Ronc Ulisse;
Lale Demoz Silvio;
Armando Eligio.

(11756)

Trasferimento all'Opera Sila della quota di base per lo zucchero già assegnata alla Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia con decreto ministeriale 28 febbraio 1976.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, la quota di base per lo zucchero, pari a q.li 200.044, assegnata alla Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia (CISSEL) a termini dell'art. 2 del proprio decreto 28 febbraio 1976, è stata attribuita all'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria a decorrere dalla campagna 1976-77.

(11757)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della Società cooperativa di consumo di Champorcher - Soc. a r.l., in Champorcher

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976 il dott. Andrea Leonardi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della Società cooperativa di consumo di Champorcher - Soc. a r.l., con sede in Champorcher (Aosta), costituita per rogito Francesco Colombo in data 26 febbraio 1956, repertorio n. 7628, in sostituzione dei signori Bozoli Giacomo e Vassoney Adriano.

(11761)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 7 giugno 1976, n. 519, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Gallitello in comune di Potenza segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 68 fronteggiante la particella 189, della superficie di mq 560 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 novembre 1975 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11758)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Francavilla sul Sinni

Con decreto 7 giugno 1976, n. 441, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in destra del fiume Sinni in comune di Francavilla sul Sinni (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 confinante con la particella 35, con strada comunale Passeggieri e con fosso Zincoli, della superficie di mq 5.000 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 novembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11759)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1976, n. 175, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato dell'immobile sito in comune di Taranto distinto in catasto di tale comune al foglio di mappa n. 181, particella A, partita 1039, della superficie complessiva di mq 99.

(11760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Papagni Anna Maria, nata a Milano il 14 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano nel maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(11590)

Il dott. Orrù Raimondo, nato a San Gavino Monreale (Cagliari) il 7 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Sassari il 5 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11591)

Il dott. Paolo Musante, nato a Livorno il 6 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Pisa il 27 ottobre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11582)

La dott.ssa Santinello Osanna, nata a Padova il 22 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Perugia il 22 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11593)

La dott.ssa Mezzetti Silvana, nata a Varese il 4 giugno 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano il 15 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11594)

Il dott. Doveri Franco, nato a Livorno il 28 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11595)

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica

Il dott. Gavino Ersilio, nato a Genova l'8 maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano il 1° ottobre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(11592)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Fabrizio Brignani, nato a Lugo (Ravenna) il 26 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11952)

Il dott. Giuseppe Amadio Amabile, nato a Sassari il 3 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11953)

Il dott. Giovanni Rosario Frasca, nato a Pozzallo (Ragusa) il 7 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 25 agosto 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(11954)

Il dott. Domenico La Malfa, nato a Milazzo (Messina) il 24 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 2 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11955)

Il dott. Giampaolo Jelmoni, nato a Vimercate (Milano) il 24 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia in data 23 aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(11956)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa, a domanda, dall'ufficio, del notaio avv. Alessandro Di Marco, con decreto ministeriale 18 ottobre 1976, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pescara, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 1° settembre 1970.

(11750)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Candida »

Con decreto 5 ottobre 1976, n. 1590, la Società p.a. « Fonti di San Candido », in S. Candido (Bolzano), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Candida ».

L'acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro della capacità di 920 ml e di un litro, chiusi rispettivamente con tappo a corona ovvero con tappo a vite.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11690)

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Acetosella » i risultati di analisi aggiornate

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1976, n. 1591, il sig. Francesco Landolfi, legale rappresentante dei titolari della concessione mineraria « Fonti acidule Plinio » domiciliato a Castellammare di Stabia (Napoli), via B. Brin n. 51, è stato autorizzato a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale denominata « Acetosella » di cui ai decreti ministeriali 24 luglio 1973, n. 1399 e n. 1400, con nuove etichette riportanti i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica aggiornate.

(11691)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Frasassi » sia del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Con decreto 22 settembre 1976, n. 1589, la Società a.s. Terme di S. Vittore, con sede nel comune di Genga (Ancona), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Frasassi » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso riservato, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista in particolare la tabella *B*), quadro I, carriera direttiva dei ricercatori, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo oganico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976, concernente il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 74 della predetta legge n. 519, nella prima applicazione della legge medesima, effettuati gli inquadramenti di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 519 ed espletato il concorso previsto dall'art. 73, stessa legge, occorre bandire un concorso a ricercatore, riservato, per due terzi dei posti disponibili, a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 74;

Visti i propri decreti in data 6 luglio 1976 e 7 luglio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori dei concorsi, per esami, rispettivamente a cinque e dieci posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati dichiarati disponibili quattro dei nove posti di ricercatore in prova messi a concorso con decreto ministeriale in data 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 90;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori, accantonati i posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera con decorrenza 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977, risultano attualmente disponibili cinquantuno posti che possono essere messi a concorso ex art. 74 della menzionata legge n. 519/1973;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 15 luglio 1976;

Visto il parere espresso con deliberazione n. 21, allegata al verbale n. 20 del 21 luglio 1976, dal comitato amministrativo dell'Istituto predetto, in merito all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, riservato a coloro che, in possesso dei requisiti generali di cui al successivo art. 3, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 74 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 2.

I suddetti cinquantuno posti sono ripartiti per gruppi nel modo seguente:

A) ventiquattro posti per le discipline mediche e biologiche.

I vincitori dei suddetti posti saranno assegnati ai seguenti laboratori, in considerazione delle esigenze di servizio: epidemiologia e biostatistica; malattie batteriche e virali; patologia non infettiva; parassitologia; veterinaria; biologia cellulare e immunologia; tecnologie biomediche; farmacologia; chimica del farmaco; alimenti; tossicologia; igiene del territorio; radiazioni; igiene del lavoro.

B) dodici posti per le discipline chimiche e farmaceutiche.

I vincitori dei suddetti posti saranno assegnati ai seguenti laboratori, in considerazione delle esigenze di servizio: epidemiologia e biostatistica; malattie batteriche e virali; patologia non infettiva; parassitologia; veterinaria; biologia cellulare e immunologia; tecnologie biomediche; farmacologia; chimica del farmaco; alimenti; tossicologia; igiene del territorio; radiazioni; igiene del lavoro.

C) quindici posti per le discipline fisiche e tecnologiche.

I vincitori dei suddetti posti saranno assegnati ai seguenti laboratori, in considerazione delle esigenze di servizio: epidemiologia e biostatistica; malattie batteriche e virali; patologia non infettiva; parassitologia; veterinaria; biologia cellulare e immunologia; tecnologie biomediche; farmacologia; chimica del farmaco; alimenti; tossicologia; igiene del territorio; radiazioni; igiene del lavoro.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 74 della legge 7 agosto 1973, n. 519, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in: medicina e chirurgia o farmacia o medicina veterinaria o chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica o chimica industriale o matematica o fisica o scienze naturali o scienze biologiche o scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche e attuariali o ingegneria civile o ingegneria elettronica o ingegneria chimica o ingegneria nucleare o ingegneria meccanica o architettura o scienze agrarie o scienze forestali ovvero libera docenza in microbiologia o biochimica applicata o chimica o fisica generale o fisica sperimentale;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando a ciacuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano o meno riportato condanne penali;
6) il titolo di studio o libera docenza di cui sono in possesso;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) per quale gruppo di posti di cui al precedente art. 2, intendono concorrere;
9) la lingua straniera, di cui al successivo art. 7, nella quale intendono sostenere la terza prova scritta;
10) il ruolo di appartenenza, l'anzianità di servizio nella carriera e la qualifica rivestita ovvero la natura e la durata dell'attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi delle leggi 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, e/o 6 dicembre 1964, n. 1332;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è nelle condizioni previste dall'art. 74 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Per i candidati dipendenti di ruolo dell'Istituto predetto e per i candidati che abbiano prestato la propria opera presso l'Istituto medesimo ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, detto certificato dovrà essere rilasciato dal servizio II dei servizi amministrativi e del personale; per coloro che abbiano svolto la propria attività ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, detto certificato dovrà essere rilasciato dalla segreteria per le attività culturali dell'Istituto medesimo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 15.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche fino a punti . . . 3,00

cat. II - a ciascun candidato per questa categoria di titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 10,00:

a) servizio di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni:

in carriera direttiva: punti 2,50 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 10,00

in carriera immediatamente inferiore: punti 2,30 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 9,20

b) attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni:

in prima categoria: punti 2,50 per anno di attività o frazione non inferiore a mesi sei, fino ad un massimo di punti 10,00

in categoria immediatamente inferiore: punti 2,30 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 9,20

c) attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità in qualità di borsista, per borse di studio vinte presso l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, università o istituti di istruzione universitaria e pubbliche amministrazioni:

borse per laureati: punti 2,50 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 10,00

borse per diplomati: presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 2,30 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 9,20

d) attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità in qualità di ospite:

ospiti forniti di diploma di laurea: punti 0,50 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2,00

ospiti forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,40 per anno di attività o frazione non inferiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 1,60

cat. III - altri titoli fino a punti 2,00

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) PER I POSTI MESSI A CONCORSO PER LE DISCIPLINE MEDICHE E BIOLOGICHE:

Prove scritte:

1) prova, a carattere teorico, in una delle seguenti materie, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità: patologia molecolare; biochimica ematologica; biochimica clinica; mutagenesi ambientale; immunologia; biofisica; microbiologia delle acque; microbiologia degli alimenti; ecologia ed etologia; parassitologia generale; neurofarmacologia; tossicologia dell'ambiente di lavoro;

2) prova, a carattere applicativo, nella materia scelta dal candidato per la prima prova scritta, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità;

3) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare, a scelta, tra almeno due alternative, una prova pratica, con relazione scritta, nel settore di attività relativo alla materia in cui ha effettuato la prima prova scritta.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua prescelta dal candidato per la terza prova scritta.

b) PER I POSTI MESSI A CONCORSO PER LE DISCIPLINE CHIMICHE E FARMACEUTICHE:

Prove scritte:

1) prova, a carattere teorico, in una delle seguenti materie, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità: chimica analitica e tecnologie analitiche; sintesi organica; tecno-

logie farmaceutiche; biochimica farmacologica; struttura e attività delle macromolecole biologiche; biochimica degli alimenti;

2) prova, a carattere applicativo, nella materia scelta dal candidato per la prima prova scritta, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità;

3) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare, a scelta, tra almeno due alternative, una prova pratica con relazione scritta, nel settore di attività relativo alla materia in cui ha effettuato la prima prova scritta.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua scelta dal candidato per la terza prova scritta

c) PER I POSTI MESSI A CONCORSO PER LE DISCIPLINE FISICHE E TECNOLOGICHE:

Prove scritte:

1) prova, a carattere teorico, in una delle seguenti materie, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità: biostatistica; informatica biomedica; elettronica biomedica; bioingegneria; tecnologie contro l'inquinamento; radioprotezione; fisica dello stato solido; fisica nucleare; ottica elettronica; risonanze magnetiche; biofisica delle radiazioni; fisica delle basse temperature;

2) prova, a carattere applicativo, nella materia scelta dal candidato per la prima prova scritta, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità;

3) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare, a scelta, tra almeno due alternative, una prova pratica con relazione scritta, nel settore di attività relativo alla materia in cui ha effettuato la prima prova scritta.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua prescelta dal candidato per la terza prova scritta.

Art. 8.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32 terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei sottoindicati giorni:

a) per i posti messi a concorso per le discipline mediche e biologiche:

prima prova scritta: 11 novembre 1976;
seconda prova scritta: 12 novembre 1976;
terza prova scritta: 13 novembre 1976;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a D: 15 dicembre 1976; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da E ad H: 18 dicembre 1976; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da I a N: 21 dicembre 1976; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da O a R: 10 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da S a Z: 12 gennaio 1977.

b) per i posti messi a concorso per le discipline chimiche e farmaceutiche:

prima prova scritta: 15 novembre 1976;
seconda prova scritta: 16 novembre 1976;
terza prova scritta: 17 novembre 1976;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a D: 17 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da E ad H: 19 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da I a N: 21 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da O a R: 24 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da S a Z: 26 gennaio 1977.

c) per i posti messi a concorso per le discipline fisiche e tecnologiche:

prima prova scritta: 18 novembre 1976;
seconda prova scritta: 19 novembre 1976;
terza prova scritta: 20 novembre 1976;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a D: 28 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettera da E ad H: 31 gennaio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da I a N: 2 febbraio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da O a R: 4 febbraio 1977; per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da S a Z: 7 febbraio 1977.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nel giorno suindicati.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei tre gruppi di posti di cui all'art. 2 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui al precedente comma dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale tecnica.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1976
Registro n. 16 *Sanità, foglio n* 171

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente a . . . . in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

A tal fine dichiara che:

1) è in possesso della cittadinanza italiana;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) non ha riportato condanne penali;

4) è in possesso del seguente diploma di laurea (o libera docenza) . . . .;

5) nei riguardi degli obblighi militari si trova nella seguente posizione . . . . .;

6) intende concorrere per i posti messi a concorso per le discipline di cui all'art. 2 del bando di concorso . . . .;

7) desidera sostenere la terza prova scritta nella seguente lingua straniera . . . .;

8) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità dal . . . . . . ed attualmente riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . . . . (ovvero ha svolto attività presso l'Istituto superiore di sanità dal . . . . al . . . . . in qualità di . . . . . . ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni e/o della legge 6 dicembre 1964, n. 1332);

9) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . . . al . . . . . . ed il rapporto di impiego con le medesime si è risolto per (descrivere le rispettive cause);

10) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(12003)

Modificazioni al diario delle prove scritte e pratiche del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 1976 indicato nelle premesse, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, le prove scritte e pratiche del concorso stesso avranno luogo, con inzio alle ore 9, presso l'Istituto predetto, viale Regina Elena, 299, Roma, secondo il seguente diario:

a) per i posti messi a concorso per le discipline mediche e biologiche:

priva prova scritta: 8 gennaio 1977;
seconda prova scritta: 10 gennaio 1977;
terza prova scritta: 11 gennaio 1977;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere: da A a D: 28 febbraio 1977; da E a H: 3 marzo 1977; da I a N: 5 marzo 1977; da O a R: 8 marzo 1977; da S a Z: 10 marzo 1977;

b) per i posti messi a concorso per le discipline chimiche e farmaceutiche:

prima prova scritta: 17 gennaio 1977;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1977;
terza prova scritta: 19 gennaio 1977;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere: da A a D: 14 marzo 1977; da E a H: 16 marzo 1977; da I a N: 18 marzo 1977; da O a R: 22 marzo 1977; da S a Z: 24 marzo 1977;

c) per i posti messi a concorso per le discipline fisiche e tecnologiche:

prima prova scritta: 27 gennaio 1977;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1977;
terza prova scritta: 29 gennaio 1977;
prova pratica: per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere: da A a D: 26 marzo 1977; da E a H: 29 marzo 1977; da I a N: 31 marzo 1977; da O a R: 2 aprile 1977; da S a Z: 7 aprile 1977.

(12084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche allo ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1, potranno partecipare:

a) i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a capo servizio;

b) i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, deve pervenire nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dal Ministero.

Qualora la domanda venisse spedita a mezzo raccomandata a.r., fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate al Ministero o ad un ufficio postale dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni, che si presentano.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e valutati a tale data.

Non è ammesso far riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, dovranno pervenire entro sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita.

Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente generale o del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 6.

Le domande debbono essere corredate dello stato di servizio civile, delle note di qualifica, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio prestato dall'interessato.

Su richiesta del Ministero saranno presentati i fascicoli personali dei candidati.

Inoltre, alla domanda stessa vanno allegati:

a) (per i candidati funzionari delle camere di commercio) un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

b) tutti i titoli, compresi quelli relativi a servizi civili e militari, che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

I servizi civili, non di ruolo, qualora non risultassero dalla copia dello stato di servizio civile, dovranno essere documentati con certificati, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni presso le quali i candidati hanno prestato servizio, attestanti la durata del servizio e la categoria di appartenenza.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno venire riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

I titoli di cui al precedente punto *b*) da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, di cui all'art. 4 del

presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potranno essere rettificati.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, pervenire entro i termini suindicati.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;

da un docente universitario di materie economico-finanziarie:

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 8.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Alla destinazione dei vincitori alle sedi vacanti provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente superiore sarà corrisposto il trattamento economico relativo e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di trasferimento, per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1976
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 396

(11940)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Benedetto del Tronto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241 del 3 giugno 1976, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Benedetto del Tronto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 2314 del 12 ottobre 1976 del medico provinciale di Ascoli Piceno, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:
Gullotti dott. Vincenzo, dirigente regionale.

Componenti:
De Rosa dott. Carlo, vice prefetto ispettore aggiunto;
Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;
Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria di Napoli;
Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;
Orlandini prof. Cesare, veterinario comunale capo del comune di Ascoli Piceno.

Segretario:
Sisto dott. Michele, dirigente regionale.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 25 ottobre 1976

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(11941)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(12032)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(12012)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente radiologo della divisione di radiologia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(12031)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(12008)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(12013)

PIO ISTITUTO « S. CORONA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituti ospedalieri « S. Corona » di Pietra Ligure (Savona):

un posto di primario e un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « G. Salvini » della città di Milano in Garbagnate Milanese:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia (2° posto);

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria-neonatologia;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di neurologia di rieducazione neuromotoria;

un posto di assistente di chirurgia generale per pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(12016)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica di prima istanza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica di prima istanza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(12009)

OSPEDALE « DANIELE-ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(12033)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente neurologo;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Desio (Milano).

(12017)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia toracica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(12018)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(12011)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(12010)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(12014)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(12015)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(12037)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. 36.

Ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di protocollo, spedizione ed archivio è retto dall'archivista capo, il quale dipende direttamente dal segretario generale. Esso si distingue in:

1) ufficio protocollo e spedizione;
2) archivi correnti di settore;
3) archivio di deposito.

All'archivio di deposito è preposto un segretario.

Agli archivi correnti di settore e all'ufficio protocollo e spedizione sono preposti dei coadiutori.

Art. 2.

L'ufficio protocollo e spedizione cura il ritiro, l'apertura e la protocollazione della corrispondenza in arrivo, nonchè la protocollazione e la spedizione della corrispondenza in partenza.

La corrispondenza in arrivo è distribuita agli archivi dei settori di cui all'articolo seguente; il regolamento indica in quali forme, per ragioni di urgenza, degli atti in arrivo deve essere data immediata comunicazione al responsabile del settore, garantendo che la corrispondenza personale e riservata sia rimessa ai rispettivi destinatari.

Alle spese per la spedizione della corrispondenza viene provveduto con fondi somministrati a mezzo dell'ufficio economato a titolo di anticipazione.

Art. 3.

E' istituito un archivio corrente per ciascuno dei seguenti settori:

consiglio regionale;
presidenza della giunta regionale;
segreteria generale;
ufficio personale;
ogni assessorato.

L'archivio corrente di settore provvede alla classificazione e alla rubricazione e conservazione degli atti relativi ad affari in corso di trattazione e degli affari esauriti fino a che sia compiuto un decennio dal loro esaurimento, all'inoltro all'ufficio protocollo e spedizione degli atti da spedire e ad ogni altro compito che sia ad esso attribuito dal regolamento, il quale disciplina altresì le operazioni di scarto, da effettuare una volta all'anno ed il versamento degli atti all'archivio di deposito.

Non è consentita la istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati dal presente articolo.

Art. 4.

L'archivio di deposito provvede alla classificazione e conservazione degli atti ad esso trasferiti in relazione a quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente.

Il regolamento può stabilire in quali casi, compatibilmente con le norme emanate dallo Stato, gli atti originali possano essere sostituiti da «microfilm» o da altre forme di riproduzione.

Art. 5.

I coadiutori preposti agli archivi correnti di settore dipendono direttamente dal dirigente che presiede ai relativi servizi: essi sono sottoposti alla vigilanza dell'archivista capo che è tenuto a verificare l'andamento del servizio ed a riferirne allo stesso dirigente ed al segretario generale.

Le note di qualifica sono attribuite in base all'ordinamento generale del personale e, limitatamente agli archivi di settore, dal dirigente che presiede ai relativi servizi, sentito l'archivista capo.

Per l'archivista capo la relazione è redatta dal segretario generale.

Art. 6.

Le tabelle di classificazione degli atti di archivio, suddivise in serie, categorie e fascicoli, nonché le rubriche indice alfabetica e sistematica del protocollo generale, sono compilate dal coadiutore responsabile di ciascun archivio corrente, di concerto con il dirigente del rispettivo settore e sono approvate dalla giunta regionale su proposta dell'archivista capo.

Art. 7.

La sezione separata degli atti relativi ad affari esauriti da oltre quarant'anni fa parte dell'archivio storico regionale.

Art. 8.

Apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, detta le norme di esecuzione.

Art. 9.

Sono soppressi i posti di organico, previsti dalle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 6, allegato *A*, e 18 aprile 1975, n. 11, allegato *A*, relativi al personale addetto all'archivio generale e agli uffici di archivio e copia e riportati nella tabella allegato *A* alla presente legge.

Art. 10.

Sono istituiti i posti di organico del personale addetto al servizio di archivio, protocollo e spedizione quali risultano nella tabella allegato *B* alla presente legge.

Art. 11.

La tabella allegato *A* alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e successive integrazioni, è soppressa e sostituita dalla tabella allegato *C* alla presente legge.

Art. 12.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 40.500.000, graverà sui sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per gli anni successivi.

Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . .	L. 40.500.000

Variazioni in aumento:

Cap. 53. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato delle finanze	L. 9.000.000
Cap. 293. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura	» 4.500.000
Cap. 462. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	» 4.500.000
Cap. 495. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	» 9.000.000
Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	» 4.500.000
Cap. 676. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . .	» 9.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Presidenza del consiglio regionale				
Archivio - Registrazione copia e stampa verbali:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Presidenza della giunta regionale				
Presidenza della giunta:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Segreteria generale				
Archivio generale:				
Archivista capo		1	di concetto	B
Coadiutori		8	esecutiva	C
Assessorato dell'agricoltura e foreste				
Ufficio assessorato:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Assessorato dell'industria e commercio				
Archivio e copia:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Assessorato della pubblica istruzione				
Archivio e copia:				
Coadiutori		3	esecutiva	C
Assessorato al turismo, antichità e belle arti				
Archivio e copia:				
Coadiutori		2	esecutiva	C

ALLEGATO *B*

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Presidenza del consiglio regionale				
Archivio:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Presidenza della giunta regionale				
Archivio:				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Segreteria generale				
Archivio:				
Archivista capo		1	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Archivio di deposito:				
Segretario		1	di concetto	B
Ufficio protocollo e spedizione:				
Coadiutori		3	esecutiva	C
Assessorato dell'agricoltura e foreste				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Assessorato alle finanze				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Assessorato dell'industria e commercio				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Assessorato dei lavori pubblici				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Assessorato della pubblica istruzione				
Archivio:				
Coadiutori		4	esecutiva	C
Assessorato del turismo, antichità e belle arti				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Assessorato della sanità e assistenza sociale				
Archivio:				
Coadiutori		2	esecutiva	C

ALLEGATO *C*

NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE				
Segreteria della presidenza del consiglio				
Dirigente servizi segreteria		1	direttiva	A/2
Servizio segreteria e commissioni consiliari				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Registrazione copia e stampa verbali				
Coadiutori		5	esecutiva	C
Operaio qualificato		1	ausiliaria	S/2
Archivio				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		4	esecutiva	C
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E UFFICIO STAMPA				
Presidenza della giunta				
Capo gabinetto	1			
Coadiutori		4	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Archivio				
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio stampa				
Capo ufficio stampa	1			
Vice capo ufficio stampa	1			
Segretari		2	di concetto	B
Traduttori		2	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C

SEGRETERIA GENERALE

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Segreteria generale				
Segretario generale		1	direttiva	A/1
Vice segretario generale		1	direttiva	A/2
Coadiutori		3	esecutiva	C
Ufficio personale: servizi amministrativi e servizio contabilità e stipendi				
Segretario		1	di concetto	B
Ragionieri		4	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Segreteria della giunta regionale				
Dirigente servizi segreteria		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio affari generali e legali				
Dirigente del servizio affari generali e legali		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Servizio controllo enti locali e morali				
Dirigente del servizio controllo enti locali e morali		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio e ispettore		1	direttiva	A/3
Segretari		3	di concetto	B
Ragionieri		2	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio elettorale e di vigilanza anagrafica				
Segretario		1	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Archivio				
Archivista capo		1	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Archivio di deposito				
Segretario		1	di concetto	B

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Ufficio protocollo e spedizione				
Coadiutori		3	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		6	esecutiva	C
Commissione di coordinamento				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio custodia - Telefono - Automezzi				
Custodia:				
Usciere capo		1	ausiliaria	S/1
Uscieri		21	ausiliaria	S/2
Telefono:				
Telefonisti		3	esecutiva	C
Automezzi:				
Autista meccanico capo garage		1	ausiliaria	S/1
Autisti meccanici		12	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato		1	ausiliaria	S/2

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizi agrari				
Ispettore agrario		1	direttiva	A/2
Vice ispettore agrario		1	direttiva	A/3
Ispettore agrario addetto		1	direttiva	A/3
Periti agrari		3	di concetto	B
Geometri		4	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizi zootecnici e caseari				
Capo servizi zootecnici		1	direttiva	A/3
Coadiutori		6	esecutiva	C
Servizi forestali				
Ispettore forestale		1	direttiva	A/2
Vice ispettore forestale		1	direttiva	A/3
Ispettore forestale addetto		1	direttiva	A/3
Geometri		3	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		7	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Servizio di assistenza tecnico economico-sociale				
Tecnici diplomati (periti agrari)		4	di concetto	B
Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale		1	di concetto	B
Coadiutori, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo ed apistico, un esperto nel settore enologico ed un esperto nel settore viticolo . . .		5	esecutiva	C
ASSESSORATO ALLE FINANZE				
Ufficio assessorato				
Ragioniere capo dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ragioniere capo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio gestione bilancio				
Ragionieri		3	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Ufficio contabilità erariali				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizio economato - Demanio e patrimonio				
Ragioniere economo		1	di concetto	B
Ragionieri		3	di concetto	B
Geometri		3	di concetto	B
Coadiutori . . .		2	esecutiva	C
Magazziniere		1	ausiliaria	S/2
Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio contabilità antincendi				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Centro meccanografico				
Ragionieri centro meccanografico		4	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO				
Ufficio assessorato				
Dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizi camerali				
Primo segretario capo servizio . . .		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Ufficio registro ditte				
Segretario		1	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio regionale studi economici - Statistica Censimento e prezzi				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio lavoro e artigianato				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizi zona franca - Distribuzione generi contingentati				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretari		2	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio commercio estero				
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale				
Coadiutori		11	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		5	esecutiva	C

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Ingegnere capo - Dirigente dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ingegnere capo		1	direttiva	A/3
Ingegneri		2	direttiva	A/3
Ufficio segreteria				
Segretario		1	di concetto	B
Geometri		2	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio studi - Lavori e progetti				
Geometri		7	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio manutenzione stabili				
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Operaio specializzato		1	ausiliaria	S/1
Operai qualificati		4	ausiliaria	S/2

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Servizio viabilità - Pronti interventi e lavori diretti				
Ufficio viabilità e pronti interventi:				
Geometri		7	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Capo operaio autista		1	ausiliaria	S/1
Operai autisti		4	ausiliaria	S/2
Capi cantonieri		4	ausiliaria	S/1
Cantonieri		32	ausiliaria	S/2
Ufficio lavori diretti:				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Operai qualificati		4	ausiliaria	S/2
Servizio acque - Miniere e opere igieniche				
Ufficio acque e miniere:				
Geometri		3	di concetto	B
Ufficio opere igieniche:				
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio contabilità e copia				
Ragionieri		3	di concetto	B
Coadiutori		6	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Sovraintendente agli studi - Dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Primo segretario ispettore		1	direttiva	A/3
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizi amministrativi				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Uffici segreteria				
Segretari		5	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Uffici stipendi - Contabilità e pensioni				
Ragionieri		8	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio legislativo - Contenzioso e organi collegiali				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		4	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Copia				
Coadiutori		6	esecutiva	C
Archivio storico				
Archivista paleografo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio biblioteche				
Bibliotecario capo servizio		1	direttiva	A/3
Catalogatori		2	di concetto	B
Animatori		2	di concetto	B
Assistenti di biblioteca		14	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Biblioteca di Aosta				
Bibliotecario direttore		1	direttiva	A/3
Catalogatori		3	di concetto	B
Assistenti di biblioteca		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Uscieri		4	ausiliaria	S/2

ASSESSORATO DELLA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Ragionieri		3	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio assistenza e previdenza				
Assistenti sociali		4	di concetto	B
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		4	esecutiva	C
Ufficio copia				
Coadiutori		4	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizi sanitari				
Medico regionale		1	direttiva	A/2
Veterinario regionale		1	direttiva	A/2
Medico regionale aggiunto		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Assistente sanitaria visitatrice		1	di concetto	B
Vigili sanitari		8	esecutiva	C
Coadiutori		2	esecutiva	C
Centro di medicina preventiva (Medici specialisti da retribuire con trattamento convenzionato, in analogia a quanto praticato dagli istituti mutualistici)				
Assistenti sanitarie visitatrici		2	di concetto	B
Coadituore		1	esecutiva	C

QUALIFICHE DEL PERSONALE Servizi - Uffici	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Servizi amministrativi O.N.M.I.				
Ragioniere		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizio per la tutela della salute dei lavoratori				
(Medico specialista retribuito con contratto di diritto privato)				
Tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro		1	direttiva	A/3
Perito industriale		1	di concetto	B
Assistente sanitaria visitatrice		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
ASSESSORATO DEL TURISMO, ANTICHITA' E BELLE ARTI				
Ufficio regionale del turismo				
Direttore ufficio turismo dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Servizio turismo e ricettività				
Geometra		1	di concetto	B
Ispettori		2	di concetto	B
Coadituori		3	esecutiva	C
Servizio statistica e contabilità				
Coadiutori		3	esecutiva	C
Servizio pubblicità, spettacolo, informazioni e sport				
Vice direttore dell'ufficio turismo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Ufficio informazioni turistiche				
Interpreti		4	di concetto	B
Ufficio copia				
Coadiutori		4	esecutiva	C
Archivio				
Coadiutori		2	esecutiva	C
Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti				
Sovraintendente		1	direttiva	A/2
Architetto		1	direttiva	A/3
Geometri		5	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Operai qualificati		3	ausiliaria	S/2
Giardinieri		2	ausiliaria	S/2
Custodi di castelli e musei		6	ausiliaria	S/3
Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio				
Dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio . . .		1	direttiva	A/2
Urbanista		1	direttiva	A/3
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **37.**

Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1976, è autorizzata la maggiore spesa di lire 50 milioni per la concessione al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta del contributo ordinario di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 334 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 334. — Contributi al Comitato regionale per la caccia . . . . L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **38.**

Modificazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art 14 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, modificato dall'art. 2, sesto comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le cooperative agricole ed i loro consorzi, le associazioni di produttori e le altre organizzazioni ammesse a beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: « Provvidenze a favore di cooperative ed associazioni di produttori agricoli ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **39.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1970-31 dicembre 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **40.**

Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2.

Il quarto comma ed il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificati dall'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

L. 8.000.000 per acquisto di alloggi;

L. 10.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, completamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti.

Le provvidenze stesse, con le modificazioni di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1976, agli ambulanti che all'atto della presentazione della domanda siano in possesso di una licenza di commercio ambulante, rilasciata a termine delle leggi 5 febbraio 1934, n. 327, e 19 maggio 1976, n. 398, e non risultino titolari di licenze di commercio fisso.

I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati, degli ex artigiani, degli ex coltivatori diretti e, a decorrere dal 1° gennaio 1976, degli ex ambulanti aventi diritto a un trattamento di pensione ».

Art. 3.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, punto 4, della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, il capoverso lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, è sostituito come segue:

« *c*) il lavoratore dipendente che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a lire

5.000.000, da comprovarsi con modello 101 e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

l'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente ai membri del loro nucleo familiare, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo superiore a L. 3.000.000 da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell'ufficio imposte con riferimento all'ultimo reddito definitivo antecedente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ».

Art. 4.

Il capoverso lettera *f*) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, e con l'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è modificato come segue:

« Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti:

fino a L. 3.000.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi fra L. 3.000.001 e L. 5.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti i 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 4.800.000;

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (*anche pensionati*):

fino a L. 1.000.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi tra L. 1.000.001 e L. 3.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 150.000 annue eccedenti L. 1.000.000 con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 2.350.000 ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per ampliamenti, ammodernamenti e sistemazioni di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale strutturazione dei fabbricati stessi, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste dalla lettere *a*) ed *f*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, e già modificato dall'art. 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per un più razionale sfruttamento delle aree edificabili destinate alla costruzione di nuovi fabbricati, la giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 220,00 purchè non ripartita in più di due alloggi ».

Art. 7.

L'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

« A parziale modificazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, i fondi regionali di cui all'art. 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati:

per il 10% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi;

per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

per il 50% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

La giunta regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di 4 alloggi e non più di 12 alloggi.

In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della cooperativa ».

Art. 8.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è sabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1976 e fino all'anno finanziario 1995.

Al finanziamento della sopracitata spesa, derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo, si provvederà:

a) per l'anno finanziario 1976:

con imputazione della spesa di lire 40 milioni all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1976 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 470.000.000 a L. 510.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;

b) per i successivi anni finanziari:

con imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1995.

Art. 9.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l'art. 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, con l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, e con l'art. 3 della legge 23 gennaio 1976, n. 6, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

« L. 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall'anno 1976 e fino all'anno 1995.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonchè nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 35 milioni, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ».

Art. 10.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 9 della presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **41.**

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di « Arpy », in comune di Morgex.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in comune di Morgex, già autorizzata con legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, fino alla concorrenza massima di L. 140.000.000 per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un acquedotto al servizio del comprensorio del Consorzio nel territorio del comune di Morgex, è elevato a lire duecentoventimilioni.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al cap. 255 dell'esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Art. 3.

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1 restano valide le norme di cui alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

(11441)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1976, n. **29.**

Ulteriori interventi a favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 42 *del* 20 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Liguria, quale rinnovata espressione della solidarietà della comunità ligure, in aggiunta agli stanziamenti previsti all'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 14, stanzia la somma di L. 200.000.000 per interventi di soccorso alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoti e per le opere di ricostruzione delle zone interessate.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzazione parziale per L. 200.000.000 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1975 risultante dal rendiconto generale dello stesso esercizio approvato con legge regionale 3 settembre 1976, n. 27 e conseguente istituzione del cap. 243: « Spese per interventi di soccorso alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoti » con lo stanziamento di L. 200.000.000.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comme legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 ottobre 1976

CAROSSINO

(12049)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762980)